



ASSOHOLDING ACADEMY

Registro titolari effettivi di società e di trust

Avv. Fabrizio Vedana

*Amministratore delegato Across Family Advisors // Associato fondatore Asso Aml
Advisory Board Assoholding*

WEBINAR

**NOVITÀ 2021
HOLDING E INTERMEDIARI FINANZIARI
IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**

MODERA

Gaetano De Vito

GIORNO

5 marzo 2021

Decreto Legislativo 231/07, così come modificato e integrato dal d.lgs. 90/2017 e dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (attuativo della Quinta Direttiva antiriciclaggio)

DECRETO 231/2007- ART. 21

1.

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione [ad accesso riservato]. **L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile (norma modificata dal d.lgs. 125/19).**

DECRETO 231/2007- ART. 21

2.

L'accesso alla sezione e' consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorita' preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalita', stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

DECRETO 231/2007- ART. 21

F.

al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all'articolo 20, in forza delle quali il titolare effettivo è tale. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 (norma modificata dal d.lgs. 125/19).

DECRETO 231/2007- ART. 21

3.

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. (norma modificata dal d.lgs. 125/19).

DECRETO 231/2007- ART. 21

4.

L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

- a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
- b) [alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e] all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente (norma modificata dal d.lgs. 125/19);
- c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

DECRETO 231/2007- ART. 21

d-bis)

dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi al numero delle esclusioni deliberate e alle relative motivazioni sono pubblicati e comunicati alla Commissione europea con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5 (norma modificata dal d.lgs. 125/19).

DECRETO 231/2007- ART. 21

5.

Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti (norma modificata dal d.lgs. 125/19) :

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione (norma modificata dal d.lgs. 125/19);

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a) (norma modificata dal d.lgs. 125/19);

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 4, lettera d-bis), nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto dall'amministrazione procedente (norma modificata dal d.lgs. 125/19);

DECRETO 231/2007- ART. 21

e)

con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette (norma modificata dal d.lgs. 125/19).

e-bis)

le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela (norma modificata dal d.lgs. 125/19);

e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust (norma modificata dal d.lgs. 125/19).

DECRETO 231/2007- ART. 21

6.

I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

7.

La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

7-bis.

I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione (norma modificata)

DECRETO (BOZZA POSTA IN CONSULTAZIONE 2020) DEL MEF

Principali contenuti del Decreto posto in consultazione dal MEF (consultazione terminata il 28 febbraio 2020)

I soggetti tenuti alle comunicazioni sono gli amministratori di società, associazioni e comitati riconosciuti, trust

I dati identificativi dei titolari effettivi che dovranno essere comunicati sono: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e domicilio (ove diverso dalla residenza anagrafica), esteri del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale.

Gli altri dati che dovranno essere comunicati dalle imprese dotate di personalità giuridica sono l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo, le altre eventuali modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza.

Il termine per il popolamento del registro e per le comunicazioni delle eventuali variazioni è fissato al 15 marzo 2021 (per le imprese e gli enti costituiti entro tale data), 30 giorni per la comunicazione di eventuali variazioni dei dati. Entro 30 giorni dalla costituzione per le costituzioni successive al 15 marzo 2021.

Sanzioni per mancate comunicazioni del titolare effettivo. In capo a ciascun componente del cda da 1'03 a 1.032 euro (cfr- art. 2630 cc).

DECRETO DEL MEF

GARANTE PRIVACY. PARERE 14.1.2021

Parere su uno schema di decreto del MEF, di concerto con il MISE in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust - 14 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti n. 2 del 14 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avvocato Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del vice segretario generale ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzone;

PREMESSO

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso a questa Autorità, per il prescritto parere di competenza ai sensi dell'articolo 36, par. 4, del Regolamento, uno schema di regolamento, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Il decreto - volto a dare attuazione alla Direttiva UE 2018/843 (c.d. "V Direttiva Antiriciclaggio"), che modifica la Direttiva UE 2015/849 (c.d. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo - è adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dai decreti legislativi 25 maggio 2017 n. 90 e 4 ottobre 2019, n. 125.

GARANTE PRIVACY. PARERE 14.1.2021

RILEVATO

2. Lo schema di regolamento – che si compone di 11 articoli – detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al trust per finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Lo schema tiene conto della definizione di titolare effettivo presente all'articolo 1, comma 2, lett. u), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, ossia “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività”.

Al suo articolo 2 lo schema prevede che le modalità di rilascio di certificati e copie relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva consultabili nell'apposita sezione del Registro delle imprese siano disciplinate ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (art. 2, comma 1) e che la comunicazione dei dati al medesimo Registro avvenga con le modalità e nei termini di cui all'unito allegato tecnico. I dati comunicati al Registro sono resi disponibili, per un periodo di 10 anni, in apposite sezioni del medesimo (comma 2).

Titolare del trattamento dei dati personali viene espressamente indicata la Camera di commercio competente a ricevere la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (art. 2, comma 3).

All'articolo 3 è stabilito che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica acquisiscano i dati e le informazioni inerenti alla titolarità effettiva dell'impresa – indicati espressamente all'articolo 4 dell'articolato – e li comunichino all'ufficio del Registro delle imprese entro il 15 marzo 2021, attraverso la comunicazione unica d'impresa, per la loro iscrizione e conservazione nella pertinente sezione del Registro.

E' previsto che i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva siano resi mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ogni documentazione utile a comprova (art. 3, comma 7).

L'articolo 5 dello schema disciplina l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva presenti nel Registro delle imprese, da parte delle autorità a ciò legittimate (cfr. art. 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) e comma 4 lettere a), b) e c) d.lgs. 231 del 2007), prevedendo che esso avvenga attraverso il sistema reso disponibile da Infocamere, che lo gestisce per conto delle Camere di commercio.

GARANTE PRIVACY. PARERE 14.1.2021

L'articolo 6 disciplina, invece, l'accreditamento e la consultazione da parte dei "soggetti obbligati" alla verifica dell'identità del cliente e delle loro operazioni, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 231 del 2007. Questi ultimi sono tenuti a riferire al gestore le possibili difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ricavate dalla consultazione del registro e quelle ottenute in sede di adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19 d.lgs. 231/2007, art. 6 dello schema).

Si prevede, infine, che le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private, presenti nel registro delle imprese, siano accessibili al pubblico dietro pagamento dei diritti di segreteria, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni da cui deriva lo status di titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 231 del 2007.

L'articolo 8 dello schema prevede che l'Agenzia delle Entrate e gli Uffici Territoriali del Governo, forniscono a Infocamere le anagrafiche, comprensive di codici fiscali delle persone giuridiche di diritto privato, dei trust e degli istituti giuridici affini al trust, di cui siano in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente, rimandando le modalità attuative dello stesso ad apposite convenzioni stipulate dai predetti soggetti con Unioncamere.

Con gli articoli 9 e 10 dello schema, infine, vengono disciplinate rispettivamente le modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei registri e le misure di sicurezza del trattamento dei dati. Con apposito disciplinare tecnico, predisposto dal gestore per conto del titolare del trattamento dei dati personali, vengono definite le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento. Detto disciplinare tecnico è sottoposto alla verifica preventiva del Garante.

GARANTE PRIVACY. PARERE 14.1.2021

RITENUTO

3. Il testo su cui si esprime il parere - aggiornato dal Ministero rispetto ad una versione originariamente trasmessa - tiene conto delle indicazioni rese dall'Ufficio nel corso di alcune interlocuzioni intercorse con rappresentanti di quel dicastero, anche su aspetti di particolare rilevanza, al fine di conformare il regolamento alle garanzie previste dalla normativa europea e nazionale di protezione dati.

In particolare, tali indicazioni hanno riguardato i seguenti profili:

- a) il rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati, di cui all'articolo 5, par. 1, lett. e), del Regolamento, rispetto al dies a quo di decorrenza del termine di 10 anni durante i quali le informazioni sono rese disponibili dal Registro delle imprese (art. 2, comma 2, dello schema di decreto), tenendo conto che la conferma delle stesse informazioni, a cadenza annuale, ne assicura l'esattezza e l'aggiornamento, nel rispetto dell'articolo 5, par. 1, lett. d), del Regolamento;
- b) la corretta individuazione delle tipologie di dati trattati nell'ambito delle informazioni da comunicare al Registro delle imprese, con riferimento alla posizione dei titolari effettivi che potrebbero trovarsi nelle c.d. circostanze eccezionali indicate dagli articoli 21, commi 2, lett. f), e 4, lett. d)-bis, del d.lgs. 231/2007 (cioè coloro che potrebbero essere esposti ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero quando si tratta di persone incapaci o minori d'età), con la specificazione che potrebbero esservi anche categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e reati, di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (art. 4, comma 1, lett. e), dello schema);
- c) la previsione di misure appropriate, nel rispetto degli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice, per il trattamento dei predetti dati "particolari" o "giudiziari", e cioè: la conservazione separata di tali informazioni; l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative volte ad assicurare accessi selettivi ai dati personali da parte dei soli soggetti autorizzati dalle Camere di commercio a valutare le istanze di accesso da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati, nonché a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi attraverso l'adozione di tecniche crittografiche (art. 10, comma 3, dello schema);
- d) l'introduzione di una procedura nei casi di accesso da parte del pubblico o di portatori di interessi giuridici rilevanti e differenziati ai dati dei titolari effettivi che potrebbero trovarsi nelle richiamate circostanze eccezionali, secondo la quale, ove all'esito di una prima valutazione si ritenga di consentire l'accesso, i controinteressati siano coinvolti nel procedimento di valutazione circa l'ostensione o meno dei dati richiesti (art. 7, comma 4, dello schema);

GARANTE PRIVACY. PARERE 14.1.2021

- e) l'eliminazione della previsione relativa alle richieste di accesso massivo e periodico alle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel Registro delle imprese (art. 7 dello schema);
- f) la sicurezza complessiva del trattamento in esame, con la previsione che il gestore del Registro delle imprese: predisponga, prima del trattamento, un disciplinare tecnico volto a definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, da sottoporre poi alla verifica preventiva del Garante (art. 10, commi 1 e 2);
- g) la precisazione che, in caso di segnalazione di difformità da parte di un soggetto obbligato, debba essere assicurato l'anonimato del segnalante, fatte salve le specifiche previsioni relative all'accesso da parte delle autorità di controllo preposte (parte VI dell'allegato allo schema), quale ulteriore misura a protezione dei segnalanti.

Per tali motivi, pertanto, l'articolato non presenta, nel suo complesso, criticità.

4. Residua, soltanto, l'esigenza di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di applicare il disposto dell'articolo 3, comma 7, dello schema in conformità al principio di minimizzazione dei dati, rispetto alla previsione secondo cui, "a comprova" dei dati e delle informazioni resi a mezzo dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sia resa altresì "ogni documentazione utile". In tal senso, nell'informativa da rendere agli interessati, potrebbe chiarirsi che deve essere trasmessa solo la documentazione assolutamente necessaria alla prevista "comprova", al fine di evitare l'acquisizione, presso il Registro, di dati personali non necessari al perseguimento delle finalità previste dalla disciplina in oggetto.

GARANTE PRIVACY. PARERE 14.1.2021

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi dell'articolo 36, par. 4, del Regolamento, sullo schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese e altri soggetti, di attuazione dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

GRAZIE